



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione

gli Affari Generali ed il Personale

Direzione Generale Motorizzazione

Divisione 6

Contenzioso amministrativo e giurisdizionale

Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma

Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it

Tel.06-41582731-32

Roma, 18 Gennaio 2016

Prot. n. RU/938

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Via Cilea, 119

20151

MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale del Nord-Est

Strada della Motorizzazione Civile, 13

30174

VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale del Centro

Via Salaria, 1045

00138

ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale del Sud

Via Argine, 422

80174

NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile

LORO SEDI

Alla Divisione 5[^]

SEDE

Alla Divisione 7[^]

SEDE

e, p.c.

Alla Regione siciliana

Assessorato delle infrastrutture e mobilità

Dipartimento infrastrutture e mobilità

Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione

Via Notarbartolo, 9

90141

PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta

Servizio Motorizzazione Civile

Corso Battaglione, 24

11100

AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Mobilità – Ufficio Patenti

Palazzo 3 B

Via Crispi, 10

39100

BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento

Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti

Servizio motorizzazione civile

Lungadige S.Nicolò 14

38100

TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture
di trasporto
Via Giulia, 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Art. 219, comma 3 ter, del C.d.S. - Ordinanza n. 4709/2015 del 02.09.2015 del Tribunale di Como.

Si fa seguito alla circolare n. 29675 del 21.12.2015 per inviare una ulteriore favorevole Ordinanza in materia di interpretazione dell'art. 219, comma 3ter del C.d.S. emessa dal Tribunale di Como, II Sez civile.

Dalla detta Ordinanza, in linea con la posizione dell'Amministrazione, si evince una precisa differenziazione fra revoca e sospensione nonché una puntuale individuazione del *dies a quo*, dal quale far decorrere il termine triennale per il riconseguimento della patente, nella data del passaggio in giudicato della sentenza o decreto penale di condanna.

Tale ordinanza, quindi, avvalora la posizione assunta in merito dalla scrivente nelle precedenti circolari e sostenuta dal Ministero dell'Interno.

Anche tale ordinanza evidenzia che il riconseguimento della patente presuppone la revoca della stessa che, ai sensi dell'articolo 224, consegue ad una sentenza irrevocabile di condanna.

Si rileva altresì che la detta decisione fornisce una interpretazione logico-sistematica della norma e non si fonda su considerazioni extragiuridiche (lunghezza dei processi, ecc.) non consentite.

Di tanto si dà informazione ai fini di dotare Codesti Uffici di ulteriori elementi di difesa nei giudizi in materia di applicazione dell'art. 219, comma 3ter.

Ai fini della diffusione delle informazioni in merito si ribadisce l'importanza della comunicazione alla scrivente di rilevanti sentenze in materia.

Ci si riserva di fornire nuove indicazioni circa la giurisdizione competente in materia di provvedimenti di diniego al rilascio alla luce delle recenti decisioni di alcuni Tar.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)
F.to Vitelli

SB/

Il Direttore della Divisione:
Dott. Silvio Brucoli
Tel 0641582731-2